

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

68.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	917
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3696)	917
PRESIDENTE	917, 918
DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	918
PATRIARCA, Relatore	917, 918
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
D'AREZZO e SPERANZA: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438)	918
PRESIDENTE	918, 919
SPERANZA	919
STEFANELLI	919

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Al primo punto dell'ordine del giorno c'è la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli D'Arezzo e Speranza. Poiché per cause di forza maggiore non è presente il relatore, onorevole Castelli, propongo di invertire l'ordine del giorno e di passare quindi al secondo punto, sempre che non vi siano obiezioni.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 aprile 1975.

L'onorevole Patriarca ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIARCA, Relatore. Il disegno di legge in discussione tende ad attribuire al

La seduta comincia alle 10,25.

STEFANELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

personale dell'amministrazione penitenziaria la speciale indennità prevista per il personale stesso dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il 24 aprile scorso la V Commissione (bilancio), ha espresso parere contrario, sia per quanto attiene alla specificazione dello stanziamento generale, sia per la estensione (introdotta con un emendamento approvato dalla Commissione giustizia del Senato) ad altro personale (quello addetto agli uffici del Ministero) di questa indennità.

So che il Governo, per sbloccare la situazione, ha predisposto un emendamento che va nella direzione del testo originario: prevede infatti che l'indennità in oggetto spetti solo al personale a contatto con i detenuti. Questo suscita in me delle perplessità, perché non vi sono dei veri e propri ruoli distinti per il personale addetto agli uffici centrali e periferici dei servizi penitenziari e, quindi, ingiustificatamente si peggiora la situazione dei dipendenti addetti al Ministero. Per non ritardare l'approvazione di questa legge tanto attesa da una categoria così benemerita, mi dichiaro tuttavia favorevole all'accoglimento dell'emendamento del Governo, purché in un ordine del giorno si chiarisca il significato del termine « contatto con i detenuti », anche al fine di far rientrare in tale categoria gli assistenti sociali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento, pur concordando con il rilievo espresso dalla V Commissione circa la non spettanza dell'indennità in oggetto al personale addetto agli uffici centrali.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 1. Ne do lettura:

ART. 1.

In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

La misura dell'indennità mensile viene ridotta di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « e negli altri servizi penitenziari », con le altre: « ed a quello degli altri servizi penitenziari che opera a contatto con i detenuti, gli internati ed i minori sottoposti a misure rieducative ».

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei far presente che con questo emendamento si soddisfa il primo requisito indicato nel parere della V Commissione. Per quanto invece concerne la questione relativa alla imputazione della spesa, converrà che la Commissione bilancio formuli più precise indicazioni sulla base dei chiarimenti che ad essa verranno forniti dal Ministero del tesoro.

PATRIARCA, Relatore. Per le ragioni precedentemente esposte, accetto l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione in linea di principio dell'emendamento del Governo: in caso di voto positivo, infatti, l'emendamento stesso dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni I e V, prima della sua definitiva approvazione.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'articolo 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato nei principi ispiratori sarà trasmesso, per il prescritto parere, alle Commissioni I e V.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge D'Arezzo e Speranza: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati D'Arez-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1975

zo e Speranza: « Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 9 aprile scorso l'onorevole Castelli ha svolto la relazione.

Nella seduta del giorno successivo, apertasi la discussione sulle linee generali, è stato deciso di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

STEFANELLI. L'argomento oggetto della proposta di legge in discussione è assai complesso, perché l'istituto della locazione finanziaria è materia del tutto nuova per il nostro ordinamento giuridico, come lo è, del resto, per gli ordinamenti di molti paesi stranieri, in quanto, nell'ambito della Comunità economica europea, esso è disciplinato soltanto in Belgio ed in Francia. E dunque necessario valutare approfonditamente le nuove norme che la proposta di legge intende introdurre nel nostro ordinamento giuridico, anche alla luce delle considerazioni e delle proposte formulate dal relatore.

Propongo dunque di costituire un Comitato ristretto con il compito di procedere ad un attento esame della complessa

materia oggetto della proposta di legge in discussione.

SPERANZA. Sono favorevole ad un ulteriore approfondimento della materia oggetto della proposta di legge; ritengo, però, che esso possa essere più facilmente attuato attraverso contatti ed intese in via informale fra i rappresentanti dei vari gruppi che attraverso il lavoro di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Allo scopo di consentire ai rappresentanti dei gruppi di compiere un ulteriore ed approfondito esame della materia, il seguito della discussione potrebbe dunque essere rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO